

Il regolamento 848/2018

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici



- ✓ La struttura del regolamento Reg. CE 848/18
- ✓ I regolamenti che hanno come base il Reg. CE 848/18



L'evoluzione normativa delle produzioni biologiche segue il riassetto che, già a partire dall'anno successivo alla pubblicazione del Reg. CE 834 ha interessato il mondo delle produzioni alimentari e di conseguenza il quadro normativo relativo ai controlli.

..... nella continua evoluzione....

quando entrerà in vigore il Reg. CE 848/18 sarà già disallineato per es. per il settore vino dove nel 2019 è stato pubblicato il Reg. 934 che abroga il 606/2009 a cui necessariamente il Reg. CE 848/18 fa ancora riferimento.

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

V.C.	VISTO E CONSIDERATO	1-124
C. I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI	Art. 1-3
C. II	OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	Art. 4-8
C. III	NORME DI PRODUZIONE	Art. 9-29
C. IV	ETICHETTATURA	Art. 30-33
C. V	CERTIFICAZIONE	Art. 34-36
C. VI	CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI	Art. 37-43
C. VII	SCAMBI CON I PAESI TERZI	Art. 44-49
C. VIII	DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 50-53
C. IX	DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORE E FINALI	Art. 54-61

AII. I	ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
AII. II	NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III
AII. III	RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI
AII. IV	TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 30
AII. V	LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI
AII. VI	MODELLO DI CERTIFICATO

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI	Art. 1-3
------	--	----------

1	Oggetto
2	Ambito di applicazione
3	Definizioni

All. I	ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
--------	---

C. II	OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	Art. 4-8
-------	---	----------

4	Obiettivi
5	Principi generali
6	Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura
7	Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
8	Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. III	NORME DI PRODUZIONE	Art. 9-29
9	Norme generali di produzione	
10	Conversione	
11	Divieto di uso di OGM	
12	Norme di produzione vegetale	
13	Disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico	
14	Norme di produzione animale	
15	Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura	
16	Norme di produzione per alimenti trasformati	
17	Norme di produzione per mangimi trasformati	
18	Norme di produzione per il vino	
19	Norme di produzione per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi	
20	Assenza di determinate norme di produzione per particolari specie zootecniche e di animali di acquacoltura	
21	Norme di produzione per prodotti che non rientrano nelle categorie di prodotti di cui agli articoli da 12 a 19	
22	Adozione di norme eccezionali di produzione	
23	Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio	
24	Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica	
25	Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati	
26	Raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico	
27	Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità	
28	Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati	
29	Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati	

segue C. III

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. III	NORME DI PRODUZIONE	Art. 9-29
--------	---------------------	-----------

AII. II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

- Parte I: Norme di produzione vegetale
- Parte II: Norme di produzione animale
- Parte III: Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura
- Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati
- Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati
- Parte VI: Vino
- Parte VII: Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

AII. III RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

C. IV	<u>ETICHETTATURA</u>	Art. 30-33
-------	----------------------	------------

30	Uso di termini riferiti alla produzione biologica
31	Etichettatura di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione vegetale
32	Indicazioni obbligatorie
33	Logo di produzione biologica dell'Unione europea

AII. IV TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 30

AII. V LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E CODICI NUMERICI

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. V	CERTIFICAZIONE	Art. 34-36
------	--------------------------------	------------

34	Sistema di certificazione
35	Certificato
36	Gruppo di operatori

All. VI	MODELLO DI CERTIFICATO
---------	--

C. VI	CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI	Art. 37-43
-------	--	------------

37	Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
38	Norme aggiuntive sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti
39	Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori
40	Norme aggiuntive sulla delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali
41	Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità
42	Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità
43	Norme aggiuntive sullo scambio di informazioni

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. VII [SCAMBI CON I PAESI TERZI](#) Art. 44-49

44	Esportazione di prodotti biologici
45	Importazione di prodotti biologici e in conversione
46	Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
47	Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale
48	Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007
49	Relazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 47 e 48

C. VIII [DISPOSIZIONI GENERALI](#) Art. 50-53

50	Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici
51	Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi
52	Informazioni riguardanti le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo
53	Deroghe, autorizzazioni e relazione

La struttura del regolamento Reg. CE 848/18

C. IX [DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORE E FINALI](#) Art. 54-61

54	Esercizio della delega
55	Procedura di comitato
56	Abrogazione
57	Misure transitorie relative alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007
58	Misure transitorie relative alle domande presentate da paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007
60	Misure transitorie relative alle scorte di prodotti biologici ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007
61	Entrata in vigore e applicazione



I regolamenti che hanno come base il Reg. CE 848/18

numero regolamento	testo italiano con collegamento a Eurlax	di modifica	di integrazioni	data di applicazione	misure transitorie
848/2018	Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio	-	848/18	1/1/22	- ambito import_art.57: il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade al più tardi entro il 31 dicembre 2024 - ambito smaltimento scorte_art.60: I prodotti ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 prima del 1° gennaio 2022 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all'esaurimento delle scorte.
427/2020	Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/22	-
464/2020	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-ambito produzioni zootecniche_art.26: suini e pollame vedi link
1794/2020	Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/21	-
2146/2020	Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-
642/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/22	-



I regolamenti che hanno come base il Reg. CE 848/18

269/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	427/20	-	1/1/21	-
2042/2021	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione Dell'11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)	464/20	-	1/1/21	-
715/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/22	-
771/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-
716/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/22	-
279/2021	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-ambito gruppi di produttori_ art.10.1: gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all'articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2025. - ambito non conformità_ art.10.2: I catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell'articolo 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2023.



I regolamenti che hanno come base il Reg. CE 848/18

1006/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)	848/18	-	1/1/22	-
1189/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-
1342/2021	Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-ambito odc operanti in paesi terzi_ art.5: . gli articoli 1 (supervisione dei paesi terzi) e 3 (riesame del riconoscimento dei paesi terzi) si applicano fino al 31 dicembre 2026. . gli articoli 2 (supervisione delle autorità e organismi di controllo) e 4 (riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo) si applicano fino al 31 dicembre 2024.
1165/2021	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	ambito pulizie e disinfezione art.13 vedi link: l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l'ambito pulizie e disinfezione art.13 l'articolo 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1378/2021	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	-	848/18	1/1/22	-



Tavola concordanza x articoli **CALDI**

Aree tematiche	Reg.CE 834/07	Reg.CE 889/08	Reg.CE 848/18	Reg. CE 625/17
relazione tecnica	-	art.63	art. 39.1 d	-
requisiti di controllo x azienda mista	-	art.66.3	art. 38.1 b	-
misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità	-	art. 91	art. 28.2	-
misure in caso di irregolarità e infrazioni	art. 30	art. 92 quinques	art. 29	-
scambio di informazioni	art. 31	art. 92	art. 43	art. 105.1, 106.1
visite di controllo	-	art. 65	art.38	-
documento giustificativo	art. 29		art. 35	-

Per ulteriori info

Laura Muratori

laura.muratori@bioagricert.org